



**“En Teoría Hay Mujeres (En Teoría)”, parte
seconda, con un omaggio a Bruno Celano**
“En Teoría Hay Mujeres (En Teoría)”, second part,
with Homage to Bruno Celano

FRANCESCA POGGI

Professoressa ordinaria

Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”

Università degli Studi di Milano

francesca.poggi@unimi.it

ABSTRACT

Il contributo introduce la seconda parte dei saggi rielaborati a partire dalle relazioni presentate al 3° Convegno internazionale *EN TEORÍA HAY MUJERES (EN TEORÍA)*, tenutosi il 7 e 8 luglio 2023 presso l’Università degli Studi di Milano. Nella presentazione, oltre a ricordare l’obiettivo della iniziativa nata nel 2018, si riassumono brevemente i contributi qui pubblicati, soffermandosi in particolare sul *forum* dedicato a Bruno Celano.

Parole chiave: Eguaglianza di genere; Bruno Celano; normatività, Stato di diritto.



DOI: 10.54103/milanlawreview/24192

MILAN LAW REVIEW, Vol. 5, No. 1, 2024
ISSN 2724 - 3273

This presentation introduces the second part of the essays reworked from the lectures presented at the 3rd International Conference *EN TEORÍA HAY MUJERES (EN TEORÍA)*, held on July 7 and 8, 2023 at the University of Milan. After recalling the aims of the initiative, born in 2018, the paper briefly summarizes the essays here published, focusing in particular on the forum dedicated to Bruno Celano.

Keywords: Gender Equality; Bruno Celano; Normativity; Rule of Law.

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

“En Teoría Hay Mujeres (En Teoría)”, parte seconda. Omaggio a Bruno Celano

SOMMARIO: 1. Che genere di Università? – 2. Omaggio a Bruno Celano: il filosofo analitico che scrutava nel buio.

“Non lo so.
Ma questo è, mi pareva, un interrogativo degno di essere posto”¹

1. Che genere di Università?

Si pubblica in questo fascicolo la seconda parte dei saggi rielaborati a partire dalle relazioni presentate al 3° Convegno internazionale *En teoría hay mujeres (en teoría)*, tenutosi nei giorni 7 e 8 luglio 2023 presso l’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) e dell’Università degli Studi di Milano².

Il ciclo di conferenze internazionali *En teoría, hay mujeres (en teoría)* è stato ideato, nel 2018, da alcune filosofe del diritto – Lorena Ramírez Ludeña, Carmen Vazquez, Carolina Fernandez Blanco, Victoria Kristan e altre – al fine di promuovere la visibilità internazionale delle donne che lavorano nella filosofia e nella teoria generale del diritto, con particolare attenzione alle donne più giovani, ossia come un contributo alla lotta contro la segregazione femminile verticale e orizzontale.

Quanto alla segregazione verticale, è ben noto come, a livello mondiale, le donne incontrino più difficoltà degli uomini nell’avanzamento in carriera, e la situazione nell’accademia non è certo diversa. Per quanto riguarda l’Italia, nell’area giuridica, le donne professoressa ordinarie, nel 2022, erano il 28,8%, le donne professoressa associate il 45,2%, le ricercatrici a tempo indeterminato il 47,8%, le ricercatrici a tempo determinato il 44,9%³.

¹ B. Celano, *Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, II ed., 2021, p. 393.

² La prima parte è stata pubblica nel precedente fascicolo di questa rivista a cura di Silvia Zorzetto: cfr. S. Zorzetto, *En Teoría Hay Mujeres (En Teoría): oltre l’ambiguità sintattico-semanticamente*, in *Milan Law Review*, 2023, Vol. 4, n. 2, p. 11-24.

³ Fonte: A. Celletti, P. Costantini, E. Primeri, S. Romagnosi, [Ifocus del rapporto ANVUR 2023: Analisi di genere](#), ANVUR, 2023.

I dati sono peggiori, oggi, per il settore scientifico disciplinare IUS/20, ossia per filosofia e sociologia del diritto. Qui le donne professoresse ordinarie, nel 2024, sono il 25,3%⁴; le associate il 28%⁵; le ricercatrici a tempo indeterminato 41%⁶; le ricercatrici a tempo determinato il 37%⁷. Esiste una segregazione verticale, il cosiddetto soffitto di vetro.

Le cause di questa segregazione verticale sono complesse e non lineari: la difficoltà di conciliare carriera e famiglia, l'iniqua divisione del lavoro di cura, che, in parte, è dovuta a fattori strutturali – quali le maggiori discriminazioni che gravano sui padri che chiedano permessi parentali, o il fatto che, all'interno di molte coppie eterosessuali, la componente femminile sia già quella che guadagna meno o che ha meno prospettive di carriera, sicché risulta razionale che sia lei a sacrificare maggiormente il lavoro. A ciò si aggiungano gli stereotipi, pregiudizi e preconcetti che operano nella fase di selezione, anche inconsciamente. Al riguardo, è difficile stabilire quanto l'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dalla legge 23 novembre 2012, n. 215) abbia inciso su questa situazione. Ai sensi di tale disposizione, «Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso». Tuttavia, non solo i meccanismi per garantire l'effettività di tale obbligo non sono cogenti e non tutte le università lo adempiono o riescono ad adempierlo, ma tale previsione opera solo rispetto alla materia concorsuale e non, ad esempio, per le abilitazioni nazionali⁸. Inoltre, non è scontato che le donne stesse siano immuni da stereotipi e pregiudizi sessisti. Il rapporto di dominazione comporta sempre l'introyezione di un senso di inferiorità da parte del dominato, che non può (in senso aletico, non normativo) pensarsi al di fuori delle categorie della classe dominante⁹.

Sicuramente la scarsa visibilità internazionale delle donne è sia un effetto che una causa della segregazione verticale. La difficoltà di carriera e di conciliare lavoro e famiglia rende più difficile l'accesso femminile ai palcoscenici internazionali e, a sua volta, la scarsa rappresentanza a livello internazionale

⁴ Ossia: 24 su 95. Fonte: Cruscotto Cineca: <https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>. Ultima consultazione: 10/02/2024.

⁵ 25 su 90. Fonte: *Ivi*.

⁶ 9 su 22.

⁷ 34 su 88.

⁸ Per approfondimenti: F. Poggi, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2015, Vol. 15, n. 2, p. 26-27.

⁹ È il fenomeno che Bourdieu chiama "violenza simbolica". Cfr. P. Bourdieu, *La domination masculine*, Paris, Seuil, 1998.

genera l'impressione che in teoria del diritto non ci siano donne (o ce ne siano molto poche).

In realtà, non è del tutto vero che le donne siano sempre sottorappresentate nei congressi e nei seminari internazionali. Al contrario, ci sono argomenti in cui sono sovra-rappresentate: quelli che riguardano l'uguaglianza di genere, la violenza di genere, il femminismo giuridico, e così via. Si tratta di temi che, evidentemente, sono considerati femminili e non interessano alla maggior parte dei colleghi maschi. Personalmente, non credo che questa segregazione orizzontale sia lodevole. Essa genera in qualche modo l'impressione che le donne si occupino solamente dei temi che le riguardano e le interessano personalmente. Questo, ben inteso, non significa che non occorra occuparsi di tali questioni, che, anzi, oggi assumono una rilevanza sociale e politica cruciale, ma che non sia opportuno occuparsi solo di tali questioni e dar spazio alle donne solo rispetto ad esse. Infatti, il ciclo di conferenze internazionali *En teoría, hay mujeres (en teoría)* nasce anche per rappresentare la varietà e l'eterogeneità dei temi indagati dalle studiose di teoria e filosofia del diritto.

Così, tra i saggi pubblicati in questo fascicolo, 2 si occupano di questioni che rientrano nell'uguaglianza di genere, mentre gli altri trattano questioni differenti. In particolare, il saggio di Anna De Giuli indaga le barriere strutturali che si frappongono all'accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza di genere, mentre il contributo di Isabel Trujillo esplora la possibilità di una nuova lettura del principio della *Rule of Law* alla luce degli articoli 7 e 8 della CEDAW e, più in generale, dell'esigenza di garantire un'equa e inclusiva partecipazione femminile nei sistemi di *decision-making*. Ludovica Lagalla affronta, invece, un tema da sempre al centro della riflessione giusfilosofica, quello della coercizione, concentrandosi, in particolare, sui modelli di giustizia riparativa e sui problemi che essi comportano.

I restanti 6 saggi costituiscono invece il focus dedicato alla teoria del diritto di Bruno Celano, su cui dirò qualcosa nel prossimo paragrafo.

2. Omaggio a Bruno Celano: il filosofo analitico che scrutava nel buio

Bruno Celano (scomparso il 17 maggio 2022 all'età di 60 anni) è stato un filosofo e un filosofo analitico del diritto tra i più brillanti e influenti della sua generazione, nonché di molte altre. Personalmente lo considero uno dei migliori filosofi del diritto di sempre. Un pensatore originale, profondo, mai scontato. Un essere umano interessante, disponibile, sempre aperto al dialogo, anche e soprattutto con le generazioni più giovani per le quali ha rappresentato un importante punto di riferimento.

Celano si è occupato di moltissimi temi nell'arco della sua purtroppo breve vita¹⁰, ma a me pare che un filo rosso, che in qualche modo attraversa tutte le sue ricerche, sia rappresentato dalle indagini sulla normatività. Dal suo primo libro¹¹, dove indaga la distinzione tra essere e dover essere, tra descrivere e prescrivere, passando per i suoi studi su Kelsen¹², sulle (pre)convenzioni¹³, sul ragionamento giuridico e sul suo rapporto con la morale¹⁴, fino ai suoi ultimi lavori sulla naturalizzazione della normatività e al suo libro postumo su Hart¹⁵, l'opera di Celano s'incentra su quell'enigma che è il normativo, e il diritto in particolare. Che differenza c'è (se c'è) tra norme e proposizioni, qual è il fondamento della normatività giuridica, qual è lo status della morale, che rapporto c'è tra diritto e morale? Si dirà: questi sono interrogativi tipici della filosofia del diritto. Sì, lo sono, ma il pensiero di Bruno Celano si caratterizza, mi pare, per il fatto di non darli come scontati: di problematizzarli, chiarirli, facendone emergere la complessità e gli aspetti critici. Insomma, nel tradurli in domande più chiare e interessanti, da cui, però, inevitabilmente, emergono nuovi problemi.

Dialettica della giustificazione pratica è il titolo del suo primo libro e a me è sempre parso che proprio lo stile dialettico sia ciò che ha sempre contraddistinto la metodologia di Bruno. Sia chiaro, Celano ha prodotto moltissime tesi innovative e assolutamente anticonformiste, ma una delle sue cifre distintive è proprio il fatto di averne sempre anche sottolineato gli aspetti problematici. Per fare un esempio, Celano sostiene una delle tesi, a mio giudizio, più originali e convincenti sulla funzione del diritto. Per Celano l'universo etico è popolato da "valori, principi, standard di condotta e di giudizio largamente indeterminati, che entrano sovente

¹⁰ Si veda, al riguardo, la bibliografia pubblicata in M. Maldonado, P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano. Volume 1*, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 463 e ss.

¹¹ B. Celano, *Dialettica della Giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Giappichelli, Torino, 1994.

¹² Si veda, ad esempio, B. Celano, *Dover essere e intenzionalità*, Giappichelli, Torino, 1990; B. Celano, *La teoria del diritto di Hans Kelsen*, Il Mulino, Bologna, 1999; B. Celano, *Validity as Disquotation*, in *Analisi & diritto*, 1999, p. 35-77; B. Celano, *Kelsen's Concept of the Authority of Law*, in *Law and Philosophy*, 2000, Vol. 19, n. 2, p. 173-199.

¹³ Cfr., ad esempio, B. Celano, *Fatti istituzionali, consuetudini, convenzioni*, Aracne, Roma, 2010; B. Celano, *Consuetudine: un'analisi concettuale*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2014, Vol. 14, p. 597-667; B. Celano, *Pre-conventions*, in *Revus*, 2016, Vol. 30, p. 9-32.

¹⁴ Cfr., ad esempio, B. Celano, *Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione*, in *Analisi & diritto*, 2004, p. 53-74; B. Celano, *Giusnaturalismo, positivismo giuridico e pluralismo etico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2005, Vol. 35, n. 1, p. 161-184; B. Celano, *True Exceptions: Defeasibility and Particularism*, in J. Ferrer Beltrán and G.B. Ratti (eds), *The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility*, OUP, Oxford, 2012, p. 268-287; B. Celano, *Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto*, in *Filosofia politica*, 2005, Vol. 3, p. 427-444; B. Celano, *I diritti nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2013.

¹⁵ B. Celano, *La teoria del diritto di H.L.A. Hart*, Il Mulino, Bologna, 2023.

in conflitto tra loro, che si rilevano, spesso, incommensurabili”.¹⁶ Il diritto svolge la funzione essenziale di rafforzare e completare la morale, determinando i valori morali, sciogliendo i conflitti, risolvendo “ciò che la morale ha lasciato indeterminato”.¹⁷ Il diritto riesce a svolgere tale funzione in quanto trasforma ogni questione sostanziale (“Che cosa è giusto fare?”) in una questione procedurale (“Come si decide che cosa è giusto fare?”). Con le parole di Celano:

Dato un problema sostanziale di giustizia – cioè un problema etico attinente alla determinazione, in base a criteri, di che cosa spetti, o sia dovuto, a uno o più d’uno dei membri di un gruppo di individui – il diritto è un’istituzione che trasforma, o, almeno, tende indefinitamente a trasformare, la soluzione di un problema di questo tipo in una questione di esecuzione di procedure predeterminate da parte di soggetti predeterminati¹⁸

Si tratta di una rielaborazione originale e perspicua di alcune idee già abbozzate da Kelsen, e poi riprese da Raz, che riesce a ritagliare uno spazio di autonomia al diritto all’interno della moralità politica e del ragionamento pratico. Tuttavia, Celano non si limita a formulare tale teoria, ma ne mette bene in luce anche i problemi.

In primo luogo, se anche il diritto tende a trasformare ogni questione di giustizia sostanziale in una questione procedurale, non vi riesce mai completamente, perché, accanto a criteri procedurali, prevede sempre anche criteri sostanziali. Così, ad esempio, il diritto individua delle autorità (i giudici) per decidere, in base a certe procedure, come risolvere una data controversia. Tuttavia, i giudici non sono liberi di decidere come vogliono (il diritto, come scrive Hart¹⁹, non è il gioco dell’arbitro), ma devono applicare norme legislative preesistenti. Il rispetto dei criteri procedurali è necessario e sufficiente perché la decisione giurisdizionale produca effetti giuridici, ma questo non assicura che la decisione in sé sia giuridicamente corretta, ossia che abbia correttamente applicato norme legislative preesistenti. Ciò produce quello che Celano ha chiamato ‘paradosso della nomo-dinamica’:

il diritto genera e autorizza giudizi di validità (legittimità, liceità) contraddittori [...] E questo perché una norma, o una decisione giuridica, che sia stata adottata dall’organo competente secondo le procedure giuridiche previste, è comunque idonea a produrre i suoi effetti giuridici tipici (e dunque è, da questo punto di vista,

¹⁶ B. Celano, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 78.

¹⁷ A. Schiavello, J.J. Moreso, M. Brigaglia, *The Whole of the Moon: Bruno Celano filosofo del diritto*, in *Giornale di Metafisica*, 2023, Vol. 1, p. 12.

¹⁸ B. Celano, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 231.

¹⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, OUP, Oxford, 1961, p. 142.

valida); almeno fino a quando non venga posta nel nulla da un'altra norma o decisione adottata secondo le procedure previste ecc.²⁰

Ma come può costituire una attività coerente una prassi in cui un arbitro decide in modo autoritativo e, almeno dopo un certo grado, definitivo, ma che, allo stesso tempo, non è 'il gioco dell'arbitro', nel senso che l'arbitro non decide liberamente, ma è vincolato ad applicare regole preesistenti? Il punto, per Celano, è che il diritto non è una pratica discorsiva chiusa, nel senso che, dall'esterno della pratica, è sempre aperta la possibilità di chiedersi se la decisione dell'autorità giuridica fosse davvero la decisione corretta: tutto ciò determina il riemergere delle questioni sostanziali che il diritto voleva risolvere, ossia, in definitiva, l'incapacità del diritto di tradurre compiutamente ogni questione di giustizia sostanziale in una questione procedurale.

In secondo luogo, Celano giunge a dubitare che il diritto possa davvero, anche solo tendenzialmente, perfezionare, integrare, rendere coerente la morale. In altri termini, come è possibile che una procedura, fondata in ultima istanza sul metodo democratico, sulla decisione a maggioranza da parte di legislatori o giudici, possa completare la morale? Che cosa assicura che non siamo semplicemente di fronte ad una decisione arbitraria, ad un gioco di prestigio? "C'è, e se sì quale può mai essere, l'ingrediente X in grado di trasformare una decisione assunta seguendo questo metodo così palesemente imperfetto in qualcosa che può valere come una 'soluzione' della difficoltà?"²¹.

Ho riassunto qui brevemente, e in modo un po' superficiale, le tesi di Celano su diritto e morale perché mi sembrano costituire un ottimo esempio del suo modo di praticare filosofia. Celano aveva la capacità non solo di dare ordine ai dibattiti esistenti, fornendone spiegazioni perspicue ed elaborando tesi originali, ma anche di chiarire tutti i problemi, le aporie, delle proprie posizioni, aprendo sempre nuovi temi di indagine. Col il suo sguardo dall'alto – come lo descrivono i suoi allievi e co-autori²² – Bruno vedeva non solo la configurazione del labirinto e la sua via d'uscita, ma anche tutti gli ostacoli che vi si frapponevano.

I saggi che qui raccogliamo discutono alcuni punti cardine del pensiero di Bruno Celano relativo alla normatività, mettendone in rilievo le potenzialità e l'originalità.

Il primo saggio del *focus* è proprio la traduzione inglese di un lavoro di Bruno Celano e Clelia Bartoli sul mercato dell'Albergheria nel Centro storico di Palermo e, anche se forse potrebbe apparire come il meno ortodosso, è anch'esso, in un certo modo, una riflessione sul diritto e sulla sua assenza. Virginia Presi analizza, invece, le tesi di Celano sui costumi – uno dei fenomeni normativi più interessanti e forse meno indagati – mettendole in relazione con quelle di un altro

²⁰ B. Celano, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., p. 233.

²¹ *Ivi*, p. 392.

²² Cfr. C. Bartoli, *In ossequio a una norma il cui senso ci sfugge*, in questo fascicolo.

grande giusfilosofo, von Wright. Anna Escher tratta un tema affine, ossia le pre-convenzioni – che, per Celano, costituiscono uno dei significati di “costume” e rappresentano in un certo senso la radice stessa della normatività – in particolare, Escher confronta le tesi di Celano sul tema con alcune recenti teorie del significato. Paula Gaido ci conduce, invece, ad esplorare le posizioni di Celano sui valori morali e il principio giuridico della *Rule of Law*: in particolare, l’autrice si sofferma criticamente sull’idea di Celano secondo cui proprio l’approccio morale particolarista può giustificare l’adozione, in via generale, per il ragionamento giuridico, del modello della *Rule of Law*. Anche Victoria Kristan si concentra sul tema della *Rule of law*, per sviluppare, a partire dal pensiero di Celano, una riflessione sulle possibili forme della sua violazione. María Beatriz Arriagada analizza e critica un’altra delle tesi centrali di Celano sui fenomeni normativi: l’idea secondo cui i fatti istituzionali (il matrimonio, la proprietà, ecc.) sono ontologicamente riducibili all’accettazione collettiva di norme prescrittive (doveri, divieti e permessi). Infine, l’ultimo contributo del focus è un lavoro scritto da Clelia Bartoli che racconta molto della persona di Bruno, del suo lavoro di ricerca e di come funzionava scrivere con lui.

Tra i filosofi del diritto circola una barzelletta (un *chiste*, dicono i colleghi spagnoli). Un filosofo analitico di notte scruta tra l’erba sotto un lampione. Si avvicina un filosofo ermeneutico e gli domanda che cosa stia cercando. “Sto cercando le chiavi di casa” – risponde l’analitico. “Le hai perse qui?” – chiede l’ermeneutico. “No, no” – ribatte l’analitico – “le ho perse laggiù, in quella zona buia”. “Scusa, ma allora perché stai cercando qui?”. “Perché qui c’è luce!”. Ecco, niente di più lontano dall’atteggiamento filosofico di Bruno Celano.

Volevo concludere così, ma, poi, mi è venuto in mente di andare a cercare l’ultima email che mi ha inviato Bruno, tanto tempo fa, quando mi ha spedito i 2 volumi di discussione della sua opera – da lui definiti “pagine postume pubblicate in vita”. Mi ha scritto: “Con la preghiera di farle pubblicità, e di farla circolare il più possibile, in modo che il mio nome resti scolpito nella memoria dei sapienti (‘il mio nome resterà nella storia: Pinco Pallino’)”. Ogni volta che lo leggo, mi viene da ridere. Concludo così, perché non solo ci manca il filosofo, per tutti gli interrogativi interessanti che ancora avrebbe potuto porre e risolvere, ma ci manca tantissimo anche la persona.

Bibliografia

P. Bourdieu, *La domination masculine*, Paris, Seuil, 1998

B. Celano, *Dover essere e intenzionalità*, Giappichelli, Torino, 1990

B. Celano, *Dialettica della Giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Giappichelli, Torino, 1994

- B. Celano, *La teoria del diritto di Hans Kelsen*, Il Mulino, Bologna, 1999
- B. Celano, *Validity as Disquotatation*, in *Analisi & diritto* 1999, p. 35-77
- B. Celano, *Kelsen's Concept of the Authority of Law*, in *Law and Philosophy*, 2000, Vol. 19, n. 2, p. 173-199
- B. Celano, *Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione*, in *Analisi & diritto* 2004, 2005, p. 53-74
- B. Celano, *Giusnaturalismo, positivismo giuridico e pluralismo etico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2005, Vol. 35, n. 1, p. 161-184
- B. Celano, *Diritti fondamentali e poteri di determinazione nello Stato costituzionale di diritto*, in *Filosofia politica*, 2005, n. 3, p. 427-444
- B. Celano, *Fatti istituzionali, consuetudini, convenzioni*, Aracne, Roma, 2010
- B. Celano, *True Exceptions: Defeasibility and Particularism*, in J. Ferrer Beltrán and G.B. Ratti (eds), *The Logic of Legal Requirements: Essays on Defeasibility*, OUP, Oxford, 2012, p. 268-287
- B. Celano, *I diritti nello Stato costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2013
- B. Celano, *Consuetudine: un'analisi concettuale*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2014, Vol. 14, p. 597-667
- B. Celano, *Rule of Law e particolarismo etico*, in G. Pino e V. Villa (a cura di), *Rule of Law*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 237-285
- B. Celano, *Pre-conventions*, in *Revus*, 2016, Vol. 30, p. 9-32
- B. Celano, *Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, II ed. ampliata, 2021
- B. Celano, *La teoria del diritto di H.L.A. Hart*, Il Mulino, Bologna, 2023
- A. Celletti, P. Costantini, E. Primeri, S. Romagnosi, [L'focus del rapporto ANVUR 2023: Analisi di genere](#), ANVUR, 2023
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, OUP, Oxford, 1961
- M. Maldonado, P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano. Volume 1*, Marcial Pons, Madrid, 2019
- F. Poggi, *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2015, Vol. 15, n. 2, p. 9-35
- A. Schiavello, J.J. Moreso, M. Brigaglia, *The Whole of the Moon: Bruno Celano filosofo del diritto*, in *Giornale di Metafisica*, 2023, Vol. 1, p. 5-19
- S. Zorzetto, *En Teoría Hay Mujeres (En Teoría): oltre l'ambiguità sintattico-semantica*, in *Milan Law Review*, 2023, Vol. 4, n. 2, p. 11-24